

Prot n. 32846/18

Vignola, 31.07.2018

Ai Dirigenti
Alle Posizioni Organizzative

p.c. Al Presidente dell'Unione

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

Con la presente nota si intende richiamare l'attenzione sulla disciplina in materia di "Documento unico di regolarità contributiva", in particolare sottolineando l'evoluzione del quadro normativo anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali.

Come ormai noto, a decorrere dal 1° luglio 2015, **la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche** ed in tempo reale attraverso un'unica interrogazione degli archivi integrati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili; dal suo esito positivo viene generato un documento che sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ossia il certificato unico che attesta la regolarità di un operatore economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di degli Enti sopracitati. La verifica di regolarità contributiva è prevista:

- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti);
- per tutti i contratti pubblici, in particolare per gli appalti ed i subappalti sia di lavori sia di servizi e forniture
- per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
- per i lavori privati in edilizia
- per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Il D.U.R.C. online ha una validità di 120 giorni dalla data di rilascio e può essere utilizzato, per l'intero periodo della sua validità quadrimestrale, anche per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale e il documento è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse. Nel caso infatti in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un D.U.R.C. online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento.

Con riguardo alla possibilità di acquisire la dichiarazione sostitutiva in luogo del D.U.R.C., si osserva che la disciplina di riferimento era contenuta nell'art. 4, comma 14-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. n. 106/2011, relativamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house; tale norma è stata abrogata dall'art. 217, comma 1, lett. v), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto non è più consentito sostituire il D.U.R.C. con una autodichiarazione dell'interessato.

Nel rammentare che la verifica per i contratti pubblici è obbligatoria per ogni "**operatore economico**" (sia persone fisiche che giuridiche) avente un rapporto di natura contrattuale con la Pubblica Amministrazione, si ritiene utile riportare i chiarimenti desunti dal quadro normativo sull'argomento, in particolare nel D.M. 30 gennaio 2015 "*Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva*", oggetto di modifica da parte del D.M. 23 febbraio 2016, recante la disciplina del c.d. D.U.R.C. on line:

- i soggetti tenuti al possesso della regolarità contributiva sono i datori di lavoro con dipendenti, i lavoratori autonomi e gli operatori economici anche in raggruppamento;
- la verifica riguarda i pagamenti dovuti dall'operatore economico in relazione ai lavoratori subordinati e parasubordinati (impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto), nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi;
- per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata amministrata dall'INPS, come previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (artigiani, commercianti, lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, professionisti senza Cassa autonoma ecc.), per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale della società ovvero, separatamente e in successione, di ciascuno dei lavoratori autonomi che operino nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare. Tale circostanza ricorre in caso di società di persone o di capitali nelle quali i soci prestano la propria attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione alle predette gestioni, ai fini della verifica della regolarità dell'intera compagine societaria;
- **per i lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali volontarie, non soggetti quindi alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL, per ottenere l'attestazione di regolarità contributiva è possibile richiedere il rilascio di una certificazione equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti;**
- per quanto concerne i progettisti e professionisti che partecipano alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che non sono iscritti alla gestione separata INPS, il D.U.R.C. non è richiesto, a condizione che non abbiano dipendenti nel proprio studio e siano in regola con i contributi previdenziali, ma devono comunque attestare una posizione regolare nei confronti del proprio Ente previdenziale.

Un approfondimento merita altresì l'istituto dell'intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione in presenza di D.U.R.C. irregolare, qualora l'operatore economico vanti un credito nei confronti della stessa.

IL DPR 207/2010 "*Regolamento di esecuzione del codice dei contratti*" ha introdotto la possibilità per la stazione appaltante di sanare le inottemperanze contributive dell'aggiudicatario di un contratto pubblico attraverso l'attivazione di un intervento sostitutivo. Il citato decreto è stato parzialmente abrogato dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) il quale ha delineato una nuova disciplina dell'intervento sostitutivo.

In concreto, sulla base del disposto di cui all'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 (che ha abrogato l'art. 4 del citato DPR), *in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.* Tale trattenuta opera anche nel caso in cui le somme dovute all'appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal D.U.R.C.

Il D.L. 69/2013, convertito con modifiche dalla legge 98/2013, ha esteso l'intervento sostitutivo anche all'erogazione di sovvenzioni e benefici comunitari. L'articolo 31, comma 8 bis, prevede infatti che l'intervento sostitutivo venga applicato, in quanto compatibile, anche da parte delle amministrazioni

pubbliche che procedono all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le "sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti".

Si ricorda che INPS, INAIL e Ministero del Lavoro hanno fornito indicazioni puntuali nell'ambito di apposite circolari, alle quali si rinvia per gli opportuni approfondimenti (Circolare INPS n. 3/2012; Circolare INAIL n. 54/2012 e n. 5992/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 36/2013).

In estrema sintesi il procedimento si articolerà come segue:

- l'amministrazione procedente, acquisito un D.U.R.C. che attesti l'irregolarità del soggetto beneficiario nei confronti di uno degli istituti previdenziali, dovrà dare una comunicazione preventiva all'istituto previdenziale competente, dichiarando l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore, attraverso un preavviso di pagamento;
- l'istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo da corrispondere;
- l'amministrazione procedente effettuerà il versamento dell'intervento sostitutivo - tramite il modello F24.

Si rileva che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale il requisito della regolarità dei versamenti contributivi, che costituisce un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione e per la successiva aggiudicazione, deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, nonché nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione, senza alcuna soluzione di continuità, risultando irrilevanti eventuali successive regolarizzazioni (Consiglio di Stato, IV, 22 dicembre 2014, n. 6296).

In proposito due sentenze del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, n. 5 e n. 6 del 29.02.2016, sciogliendo un contrasto giurisprudenziale, asseriscono l'irrelevanza della regolarizzazione postuma in caso di D.U.R.C. negativo. Nello specifico, con ordinanze 29 settembre 2015, n. 4540, e 29 settembre 2015, n. 4542, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione se l'obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l'interessato alla regolarizzazione del D.U.R.C. (c.d. preavviso di D.U.R.C. negativo), previsto dall'art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007 e ribadito dal citato art. 31, comma 8, del D.L. n. 69 del 2013, sussista anche nel caso in cui la richiesta provenga dalla stazione appaltante in sede di verifica della dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'allora vigente art. 38, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 163 del 2006. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, la Plenaria ha confermato un precedente orientamento ed ha affermato che l'assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell'offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l'operatore economico essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il cosiddetto preavviso di D.U.R.C. negativo), spiegano i Giudici, può operare solo nei rapporti tra operatore economico ed ente previdenziale, ossia con riferimento al D.U.R.C. chiesto dall'operatore economico e non anche al D.U.R.C. richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Laddove infatti la verifica non consenta un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l'informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell'esito sarà comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nella fase di accesso al sistema del D.U.R.C. online. In parallelo, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015 sopracitato, ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità dovrà trasmettere (via PEC) all'operatore economico interessato l'invito a procedere alla

regolarizzazione nel termine di 15 giorni, decorsi inutilmente i quali la risultanza negativa della verifica sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, con l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, anche al fine di consentire l'eventuale intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante.

Alla luce delle osservazioni sopra formulate **si invita a rispettare le indicazioni fornite** e, tenuto conto dei controlli effettuati a campione dall'Ufficio controlli interni nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, **si invita a richiamare in ogni determinazione dirigenziale l'acquisizione del D.U.R.C. in quanto dovuta o, in alternativa, a precisare la non necessità di acquisizione del Documento.**

Ciascun Servizio è tenuto ad attenersi alle suindicate disposizioni intendendosi disapplicata ogni altra diversa indicazione contenuta in precedenti direttive in materia.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Margherita Martini